



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "JACOPO TOMADINI"

membro dell'Associazione Europea dei Conservatori e delle Accademie Musicali

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO INTERNO PER LA CONSULTA DEGLI
STUDENTI DEL CONSERVATORIO "J. TOMADINI" DI UDINE

Approvato dal Consiglio di amministrazione il 15/12/2006



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "JACOPO TOMADINI"

membro dell'Associazione Europea dei Conservatori e delle Accademie Musicali

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO INTERNO PER LA CONSULTA DEGLI
STUDENTI DEL CONSERVATORIO "J. TOMADINI" DI UDINE

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 e successive integrazioni,

Visto il DPR n. 132 del 28 febbraio 2003,

Visto il DPR n. 212 del 8 luglio 2005,

Visto lo statuto del Conservatorio Statale di musica "J. Tomadini" di Udine,

La Consulta degli Studenti propone il seguente regolamento interno:

Indice

Titolo I - FINALITA' E PRINCIPI

Titolo II - ELEZIONI DELLA CONSULTA

Titolo III - PROCEDURE GENERALI INTERNE ALLA CONSULTA

Titolo IV - PROCEDURE DI DESIGNAZIONE

Titolo V - ASSEMBLEE

Titolo VI - NORME GENERALI PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I – FINALITA' E PRINCIPI

Articolo 1 - Funzioni ed attività

1. La Consulta degli Studenti del Conservatorio "J. Tomadini" di Udine, di seguito denominato Conservatorio, è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto. La Consulta degli Studenti invia agli Organi di gestione e governo proposte in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.
2. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne:
 - a. L'organizzazione e le dotazioni didattiche;
 - b. Il piano di indirizzo formulato dal Consiglio Accademico;
 - c. I servizi per gli studenti e l'idoneità degli ambienti di studio;
 - d. Le questioni relative al Diritto allo Studio e alla mobilità internazionale.
3. La Consulta degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di governo e gestione.
4. La Consulta degli Studenti propone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, un Regolamento che ne disciplini l'attività.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è emanato dal Presidente sentito il Direttore.

Articolo 2 - Composizione della consulta

1. La Consulta è formata da cinque rappresentanti maggiorenni, eletti dagli studenti del Conservatorio che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Eventuali aumenti o diminuzioni nel numero degli studenti che costituiscono la base elettorale della Consulta comportano – nel momento della votazione per il rinnovo – una variazione corrispondente del numero dei rappresentanti.
2. La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente.
3. La Consulta elegge tra i suoi componenti il vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento.
4. Fanno parte della Consulta a tutti gli effetti anche i due studenti designati in Consiglio Accademico e lo studente designato in Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II - ELEZIONI DELLA CONSULTA

Articolo 3 - Convocazione del corpo elettorale

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nella Consulta degli Studenti sono indette dal Direttore del Conservatorio, sentita la Consulta medesima.
2. Il Direttore convoca un'Assemblea di tutti gli studenti avente come oggetto le imminenti elezioni almeno 15 giorni prima delle stesse. L'avviso della convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, ed i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto e di candidatura.



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "JACOPO TOMADINI"

membro dell'Associazione Europea dei Conservatori e delle Accademie Musicali

3. La Consulta ha la durata di un triennio.

Articolo 4 - Elettorato attivo

1. Compongono l'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi istituzionali, e a tutti i corsi previsti dall'art. 3 del DPR 212/2005 che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data delle elezioni.

Articolo 5 - Candidature

1. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti regolarmente iscritti ai corsi istituzionali, e a tutti i corsi previsti dall'art. 3 del DPR 212/2005 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni.
2. Le candidature devono essere presentate entro il mese precedente la data fissata per la votazione.
3. Le candidature devono essere presentate per iscritto, indirizzate al Direttore e saranno affisse all'Albo della Consulta.
4. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale.
5. Il Presidente della Consulta uscente, previa autorizzazione del Direttore, convoca un'assemblea degli studenti per la presentazione delle candidature e dei rispettivi programmi elettorali dei candidati, entro quindici giorni precedenti la data delle votazioni.

Articolo 6 - Elezioni

1. La votazione avviene attraverso scrutinio segreto e si svolge in un'unica sessione.
2. In caso di parità di voti tra due candidati prevale l'anzianità di corso, e in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.
3. I membri uscenti della Consulta sono tenuti a organizzare e predisporre tutti gli atti necessari al corretto svolgimento delle elezioni, presiedere il seggio e seguire le fasi della votazione fino allo scrutinio finale, redigere i verbali e ogni altro atto relativo alle votazioni. Al termine delle stesse il Presidente uscente deve trasmettere tutti gli atti al Direttore.
4. Il Direttore accertata la regolarità degli atti delle votazioni dispone l'affissione all'albo dei risultati.

Articolo 7 - Cessazione dalla carica

1. Ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
2. In caso di conclusione del ciclo di studi di uno o più membri della Consulta il mandato scade automaticamente.
3. Nel caso in cui si renda vacante uno dei posti della Consulta, per dimissioni, conclusione del ciclo di studio, o a qualunque altro titolo, il Direttore convoca, sentita la Consulta, le elezioni entro trenta giorni dalla data in cui è reso vacante il posto. La convocazione rispetta i requisiti di cui al Titolo II, Art. 3, Comma 2.
4. Le candidature alla/e carica/e vacante/i devono essere presentate con le stesse modalità previste all'Art. 5, Commi 2, 3 e 4.

TITOLO III - PROCEDURE GENERALI INTERNE ALLA CONSULTA

Articolo 8 - Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente della Consulta medesima almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno.
2. La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dai 3/5 dei componenti della Consulta medesima.

Articolo 9 - Svolgimento delle riunioni

1. Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari ai 3/5 dei componenti della Consulta.
2. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente della Consulta medesima.
3. All'inizio delle riunioni il Presidente nomina un Segretario addetto alla verbalizzazione e dà lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario al termine della seduta.



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "JACOPO TOMADINI"

membro dell'Associazione Europea dei Conservatori e delle Accademie Musicali

Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'Ordine del Giorno.

TITOLO IV - PROCEDURE DI DESIGNAZIONE

Articolo 10 - Generalità

1. Le procedure per la designazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio Accademico, e in ogni altro organo di gestione della attività didattiche, produttive, di ricerca e di servizio sono contenute nello Statuto e nel Regolamento generale del Conservatorio.

Articolo 11 - Cessazione dall'incarico

1. In caso di anticipata cessazione dall'incarico da parte di uno o più studenti designati in seno agli organi di governo e gestione, i componenti della Consulta eletti dagli studenti sono convocati obbligatoriamente dopo 3 giorni dal momento della cessazione in parola.
2. La convocazione è indetta dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; l'atto della convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso all'Albo della Consulta.
3. La nuova designazione avviene secondo le modalità descritte all'Art 1.

TITOLO V - ASSEMBLEE

Articolo 12 – Generalità

1. Gli studenti sono convocati in assemblea, dal Presidente della Consulta, previa autorizzazione del Direttore che verificherà la disponibilità degli spazi, almeno 2 volte all'anno, nonché ogni qual volta ne sia fatta richiesta dai 3/5 della Consulta o da 1/4 del Corpo elettorale.
2. Possono intervenire ai lavori dell'assemblea tutti gli allievi effettivi del Conservatorio.
3. Il diritto di voto è riservato agli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Articolo 13 – Convocazione

1. Le assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta.
2. La convocazione dell'assemblea avviene 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso all'Albo della Consulta.

TITOLO VI - NORME GENERALI PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 14 - Generalità

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere formulate su richiesta dei 4/5 della Consulta o dai 2/3 del Corpo elettorale.
2. Ogni modifica proposta deve essere sottoposta alla stessa procedura prevista per l'approvazione del presente regolamento.

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15 - Cariche delle rappresentanze degli studenti

1. Le rappresentanze degli studenti sono qui di seguito elencate:
 1. Presidente della Consulta;
 2. Vicepresidente;
 3. Altri componenti della Consulta eletti dagli studenti;
 4. Primo rappresentante designato entro il Consiglio Accademico;
 5. Secondo rappresentante designato entro il Consiglio Accademico;
 6. Rappresentante designato entro il consiglio di Amministrazione.
2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere verbalizzate, ed affisse all'Albo della Consulta.